



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BERGESIO, ROMEO, MINASI e MURELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2025

Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e valorizzazione delle partecipazioni societarie

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si propone di riformare la *governance* della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., al fine di garantire una maggiore pluralità, equilibrio istituzionale e trasparenza nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo, nel rispetto degli indirizzi costituzionali e delle esperienze europee in materia.

In particolare, si interviene su tre assi principali:

1. Ridefinizione della composizione del consiglio di amministrazione: si prevede una rappresentanza più ampia e articolata del pluralismo istituzionale, assegnando la nomina dei nove membri a soggetti parlamentari (Camera e Senato), istituzionali (Conferenza Stato-Regioni e ANCI) e aziendali (dipendenti RAI). La modifica supera l'attuale assetto introdotto con la legge n. 220/2015, garantendo una maggiore collegialità e una più equilibrata rappresentanza degli interessi pubblici.

2. Abolizione della figura dell'Amministratore delegato e ripristino del Direttore generale: si intende porre fine alla concentrazione di poteri in capo all'AD, prevedendo una distribuzione delle responsabilità tra il Presidente – dotato di reali poteri di indirizzo e controllo – e il Direttore generale, responsabile della gestione operativa. La nuova figura del Direttore generale rispecchia un modello organizzativo più bilanciato e rispondente al principio di separazione tra indirizzo e gestione.

3. Valorizzazione delle partecipazioni societarie della RAI: si consente alla RAI di cedere quote rilevanti di proprie controllate, mantenendo comunque il controllo societa-

rio, al fine di migliorare efficienza e trasparenza, e valorizzare il patrimonio aziendale. Tale misura intende prevenire fenomeni di dispersione strategica, migliorare la sostenibilità finanziaria e assicurare il presidio pubblico nelle attività editoriali e produttive di rilievo nazionale. La proposta, nel suo complesso, mira a rafforzare il ruolo della RAI come servizio pubblico autonomo, pluralista e innovativo, coerentemente con gli obblighi derivanti dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (TUSMA) e in armonia con il diritto europeo.

L'articolo 1 interviene in modo sostanziale sulla *governance* della RAI, ridefinendo la composizione del consiglio di amministrazione e modificando la struttura organizzativa dell'azienda.

Con la nuova formulazione del comma 1, si prevede un consiglio di amministrazione composto da nove membri, con una distribuzione delle nomine che coinvolge Camera e Senato (tre membri ciascuno), i dipendenti RAI (uno), la Conferenza Stato-Regioni (uno) e l'ANCI (uno). L'obiettivo è garantire un'effettiva rappresentanza istituzionale e territoriale, superando la centralizzazione delle nomine da parte del Governo e favorendo il pluralismo interno ed esterno.

Nei nuovi commi da 21 a 24 si sostituisce l'attuale figura dell'amministratore delegato con una *governance* duale composta da presidente e direttore generale, eletti entrambi dal Consiglio di amministrazione con maggioranza qualificata dei due terzi. Il presidente assume un ruolo di indirizzo, presidenza e rappresentanza legale, con la responsabilità di sovrintendere all'equilibrio tra indirizzo editoriale e gestione. Il direttore generale, invece, ha competenza su gestione,

personale, contrattualistica e nomine dirigenziali, rispondendo operativamente al consiglio di amministrazione.

Nei commi 24-*bis* e 24-*ter* è inoltre stabilita: una durata quinquennale del mandato dei consiglieri, rinnovabile una sola volta, per garantire stabilità ma evitare la cronicizzazione delle cariche; la non applicazione del tetto agli stipendi previsto per le pubbliche amministrazioni, mantenendo però l'obbligo di trasparenza. Ciò consente alla RAI di attrarre e trattenere professionalità qualificate e competitive nel contesto audiovisivo internazionale.

Questa riforma intende rafforzare l'autonomia dell'azienda, migliorarne l'efficienza e allineare la struttura di *governance* alle migliori pratiche europee.

L'articolo 2 consente alla RAI di cedere quote di partecipazione nelle proprie società controllate, mantenendo però una partecipazione tale da assicurarne il controllo societario (ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile).

Questa disposizione è finalizzata a favorire l'efficienza operativa, semplificare la struttura societaria del gruppo e valorizzare le attività più strategiche, limitando la dispersione delle risorse in *asset* non essenziali. Allo stesso tempo, l'obbligo di mantenere il controllo societario preserva la funzione pubblica e la missione di servizio del gruppo, anche nelle attività affidate alle controllate.

L'articolo 3 introduce importanti novità normative per adeguare il quadro regolatorio nazionale al fenomeno della comunicazione digitale svolta dagli *influencer*. L'obiettivo è garantire una maggiore tutela del pubblico, in particolare dei minori, e assicurare la responsabilità dei nuovi attori mediatici nel-

l'ambito audiovisivo, includendo gli *influencer* tra i soggetti vigilati e responsabili. Questa modifica mira a colmare un vuoto regolatorio, proteggendo in modo più efficace i consumatori, specialmente i minori, e promuovendo una comunicazione responsabile anche nel contesto digitale.

L'articolo 4 interviene sul quadro normativo di riferimento dell'AGCOM, con l'obiettivo di potenziarne la capacità operativa e metodologica nel monitoraggio e nell'analisi del settore della comunicazione. In particolare, si agisce sulla disposizione che disciplina la funzione di rilevazione e controllo dei dati economici, tecnici e di ascolto da parte dell'Autorità. Le modifiche introdotte mirano a garantire che l'AGCOM operi con strumenti metodologicamente solidi, trasparenti, comparabili e sotto il proprio diretto controllo, rafforzando la credibilità, autonomia e indipendenza del processo di rilevazione. Tale intervento è particolarmente rilevante nell'attuale contesto mediatico, in cui l'affidabilità e l'indipendenza delle informazioni sono cruciali per garantire pluralismo, trasparenza e corretto funzionamento del mercato.

L'articolo 5 detta disposizioni per il passaggio ordinato al nuovo assetto. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, lo statuto societario dovrà essere aggiornato. Inoltre, la cessazione dell'incarico dell'attuale amministratore delegato avverrà automaticamente al momento della nomina del Direttore generale.

L'articolo 6 assicura che dall'attuazione della legge non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di sostenibilità della spesa pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di riforma della governance della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.)

1. All'articolo 63 del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

« 15. Il consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. è composto da nove membri così nominati:

a) tre dalla Camera dei deputati;

b) tre dal Senato della Repubblica;

c) uno designato dai dipendenti della medesima società secondo modalità stabilite dallo statuto;

d) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

e) uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) »;

b) i commi da 21 a 24 sono sostituiti dai seguenti:

« 21. Il consiglio di amministrazione nomina il presidente e il direttore generale della società. La nomina del presidente è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con una maggioranza di due terzi.

22. Il presidente rappresenta legalmente la società, presiede il consiglio di amministra-

zione e sovrintende, anche al fine di assicurare l'equilibrio, alla coerenza tra l'indirizzo editoriale e la gestione esecutiva.

23. Il direttore generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento della società, provvede alla gestione del personale, firma gli atti e i contratti aziendali, propone al consiglio di amministrazione le nomine dei dirigenti di primo e secondo livello ed è responsabile dell'attuazione dei piani approvati dal consiglio medesimo.

24. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e riferisce periodicamente sull'attuazione degli indirizzi strategici e sull'andamento gestionale »;

c) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:

« 24-bis. I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per cinque anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Le modalità di rinnovo del mandato sono stabilite dallo statuto, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma.

24-ter. Alla RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. non si applicano i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente al trattamento economico dei propri dirigenti, fermi restando i principi di trasparenza e di pubblicazione degli emolumenti ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 49-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, per la valorizzazione delle partecipazioni societarie della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A.)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo l'articolo 49 è inserito il seguente:

« Art. 49-bis. – (Valorizzazione delle partecipazioni societarie della RAI S.p.A.) –1.

Al fine di garantire una gestione più efficace, trasparente e sostenibile delle società partecipate, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. è autorizzata a cedere quote delle proprie partecipazioni in società controllate, mantenendo comunque il controllo societario ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Il piano di valorizzazione delle partecipazioni è deliberato dal consiglio di amministrazione, previo parere dell'assemblea e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Il piano deve altresì essere coerente con i principi di economicità, efficienza e sostenibilità gestionale previsti dall'articolo 20 del medesimo testo unico.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle finalità di servizio pubblico radiotelevisivo e dei principi di trasparenza nella gestione delle società controllate ».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di disciplina dell'attività di influencer)

1. Al testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

« *c-ter*) “*influencer*”: soggetti che esercitano un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla giurisdizione nazionale, secondo i criteri definiti con apposito provvedimento adottato dal-

l'Autorità in conformità alla normativa dell'Unione europea »;

b) all'articolo 37, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. È vietata la pubblicazione da parte degli *influencer* di contenuti gravemente nocivi per lo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori di cui al comma 1 »;

c) all'articolo 67, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalle lettere *c)*, *p)* e *q)* limitatamente a quelle previste ai sensi degli articoli 30 e 39, si applicano anche nei confronti degli *influencer* ».

Art. 4.

(Modifica alla legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. All'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: « criteri di correttezza metodologica, trasparenza » è inserita la seguente: « , comparabilità, » e dopo le parole: « dell'intero settore di riferimento » sono aggiunte le seguenti: « attraverso propri strumenti di verifica e misurazione, o strumenti di cui detengano il pieno controllo ».

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'adeguamento dello statuto della RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. alle disposizioni recate dalla legge medesima.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.